

Cass., civ. sez. I, del 11 marzo 2019, n. 6930

11.- Il secondo motivo di ricorso rileva che le norme degli artt. 44 e 45 legge fall., 2914 e 1264 cod. civ. concernono «solo gli atti dispositivi compiuti dal debitore esecutato titolare di ragioni di credito verso terzi: se non ricorrono siffatti atti dispositivi non ricorre il presupposto di applicazione» delle stesse.

«Nel caso in cui fallisca un soggetto (non creditore, bensì) debitore di taluno, non ricorre il presupposto di applicazione delle regole di diritto invocate nell'impugnata sentenza della Corte di Appello, perché, ove circoli il credito maturato contro un debitore fallito, l'unico problema che viene in questione non è quello di proteggere il patrimonio destinato ai creditori concorrenti, bensì, più banalmente, quello di "accertare" il soggetto avente diritto di partecipare al concorso fallimentare».

I dati materiali della fattispecie concretamente in esame - conclude il ricorrente - indicano univocamente che si è in costanza della seconda, non già della prima ipotesi.

12.- Il motivo è fondato.

E' qui in esame il caso del fallimento del debitore ceduto a fronte della cessione della correlativa posizione creditoria, come effettuata tra il creditore originario e un altro soggetto (e poi da questi ad altri ancora, come più volte accaduto nella specie).

Questo caso è strutturalmente diverso da quello in cui si discute degli atti dispositivi posti in essere dal debitore in relazione a diritti - reali, come pure di credito - facenti parte del proprio patrimonio e perciò rientranti, proprio in quanto tali, nell'ambito della c.d. garanzia patrimoniale generica (o responsabilità patrimoniale) di cui alla norma dell'art. 2740 cod. civ.

In quest'ultimo caso si fa riferimento, dunque, all'attivo patrimoniale su cui il creditore ha diritto di soddisfare anche in via esecutiva il proprio diritto: su qualità e quantità del medesimo, meglio. Nel primo caso, che è quello che qui interessa, si tratta solo - per il debitore ceduto (e, nell'ipotesi, del Fallimento del medesimo) - di porre in essere un pagamento che sia effettivamente liberatorio.

13.- Per constatare la differenza normativa tra le due diverse situazioni appena rappresentate, basta richiamare la regolamentazione generale dell'esecuzione forzata, come contenuta negli artt. 2910 ss. cod. civ.

In particolare, la norma dell'art. 2910 cod. civ. formalizza il principio per cui «il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore»; quella dell'art. 2913 cod. civ. specifica, poi, che si considerano tuttora come «beni del debitore» anche quelli che pur vengano alienati dopo l'avvenuto loro pignoramento (ma solo nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti).

In questo contesto, la norma dell'art. 2914 cod. civ. si occupa, ancor più nello specifico, di dettare le regole individuatici della collocazione temporale degli atti di alienazione di questi «beni del debitore» rispetto al creditore pignorante (e in funzione di peculiare sua protezione). Quando, dunque, il «bene del debitore» possa essere utile al soddisfacimento del suo credito e quando no.

Come è evidente, il caso di cessione di un credito vantato nei confronti del debitore fallito non dà luogo a una fattispecie traslativa che coinvolga un bene - o meglio, un diritto - di quest'ultimo soggetto.

14.- Non diverso discorso è da fare per la norma dell'art. 45 legge fall. Tale disposizione è intesa a regolamentare gli atti di depauperamento patrimoniale del debitore, che si trovi in stato di decozione fallimentare.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, dunque, la norma si occupa unicamente degli atti di disposizione del credito posti in essere dal debitore in stato di decozione, che in tale sede si connota perciò come cedente; non pure di quelli in cui tale debitore riveste, per contro, i panni di ceduto rispetto agli atti traslativi compiuti da un suo creditore. In effetti, quella dell'art. 45 legge fall. è norma che trova la sua corrispondenza sistematica nella già richiamata disposizione dell'art. 2914 cod. civ.

15.- La Corte di Appello ha anche richiamato, a sostegno della propria soluzione, la norma dell'art. 1264 cod. civ., che è norma generale della figura dell'atto di disposizione del credito e che governa l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.

La norma è dunque attinente (in linea generale) alla fattispecie in questione. Ma è netta nel deporre (in via ulteriore) per la soluzione contraria a quella adottata dalla sentenza impugnata: la norma richiede sì la comunicazione della cessione al debitore (o l'accettazione di quest'ultimo), ma non le assegna nessun parametro temporale vincolato, né la sottopone all'onere della data certa o a oneri altri.

In materia di disciplina generale della cessione del credito, è opportuno sottolineare anche l'estraneità al tema che qui occupa della norma dell'art. 1265 cod. civ. Dettata per regolare l'eventualità del conflitto tra più acquirenti di un medesimo credito, questa disposizione trova poi il suo riflesso sistematico nella norma del n. 2 dell'art. 2914 cod. civ., per l'appunto destinato a regolare il caso del conflitto tra i creditori dell'alienante e l'acquirente.

16.- Non condivisibile si mostra, poi, il richiamo che la Corte veneziana ha ritenuto di formulare, per sostenere la soluzione accolta alla c.d. terzietà del curatore fallimentare.

Come ha puntualmente chiarito la sentenza di Cass., 14 maggio 2014, n. 10454, «l'applicazione dell'art. 2704 cod. civ. discende dalla necessità di distinguere tra crediti concorsuali, cioè quei crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento che, per tale ragione, possono partecipare al concorso, come previsto dall'art. 52 legge fall. e crediti successivi che, ai sensi dell'art. 44 legge fall. sono inopponibili ai creditori. Ne consegue che nel caso di cessione di credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dall'anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione».

17.- In conclusione, la norma dell'art. 1260 cod. civ. esprime il principio della libera circolabilità dei crediti. Né si vedono norme, o ragioni, per deviare da questa regola generale o per sotoporla, in quanto tale, a particolari e stringenti vincoli formali.

Del resto, la stessa legge fallimentare - nota ancora Cass., n. 10454/2014 - contiene più norme che suppongono la piena circolabilità dei crediti anche in pendenza di procedura fallimentare del debitore ceduto. Quali in specie, per rimanere a norme (già o ancora) vigenti al tempo dell'apertura del fallimento della s.p.a. **I** quelle dell'art. 56 comma 2 e dell'art. 127 comma 4 legge fall. (sulla norma dell'attuale art. 115 comma 2 legge fall., v. appresso, nel n. 19).